

settembre 2025

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette

► Imposte dirette

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.06.2025 - Attuazione dell'art. 177-ter, co. 2, del TUIR
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9.07.2025 - Modalità applicative del regime opzionale "Tax Control Framework"
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 8.08.2025 - Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti
- Circolare n. 10/E del 2025 - Tassazione del *fringe benefit* delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
- Risposta ad interpello n. 179/2025 - Sopravvenienze attive tassate nel concordato semplificato
- Risposta ad interpello n. 182/2025 - Incasso giuridico dei crediti rinunciati da parte di soci persone fisiche non imprenditori
- Risposta ad interpello n. 191/2025 - Dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata
- Risposta ad interpello n. 219/2025 - Utilizzo del saldo attivo di rivalutazione in sospensione di imposta a copertura di perdite riportate a nuovo
- Risposta ad interpello n. 224/2025 - Strumenti finanziari partecipativi: criteri di assimilazione
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 321488 del 7.08.2025 - Modello di notifica per l'individuazione del soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante ai fini della *Global Minimum Tax*
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 321934 del 7.08.2025 - Aggiornamento TCF
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 14800 del 2.06.2025 - Costruzione di un immobile a uso alberghiero può integrare l'attività d'impresa ai fini PEX
- Sentenze della Corte di Cassazione n. 16559 e n. 16567 del 20.06.2025 - MLBO: escluso l'abuso in presenza di un reale *change of control*
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 17113 del 25.06.2025 - Principio del *favor rei*
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 19700 del 16.07.2025 - Rinuncia a crediti da parte dei soci
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 23707 del 22.08.2025 - Esterovestizione

► IVA e imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 200/2025 - Trasferimento del *plafond* IVA nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione societaria
- Risposta ad interpello n. 212/2025 - Cessione con posa in opera di infissi classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche
- Risposta ad interpello n. 213/2025 - Detrazione IVA assolta in dogana da parte dell'importatore
- Risposta ad interpello n. 214/2025 - Rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di *transfer pricing*





Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.06.2025 - Attuazione dell'art. 177-ter, co. 2, del TUIR

Con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in oggetto, vengono dettate le disposizioni attuative dell'art. 177-ter, co. 2 del TUIR, al fine di definire i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna società e di coordinare le disposizioni che limitano il riporto delle perdite fiscali infragruppo.

Come noto, l'art. 177-ter, introdotto dall'art. 15, D.Lgs. n. 192/2024, in attuazione della Legge Delega n. 111/2023, ha dettato una nuova disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale che avvengono all'interno di gruppi di imprese, al fine di garantire la neutralità fiscale di dette operazioni, evitando che le stesse siano penalizzate dalle limitazioni ordinarie al riporto delle perdite. In particolar modo, l'art. 177-ter prevede che dette limitazioni non trovino applicazione quando tali operazioni avvengano tra soggetti che fanno parte dello stesso gruppo sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui le perdite sono maturate.

Il Decreto distingue, a tal fine, le perdite in due categorie:

- le c.d. perdite “infragruppo”, ovvero quelle maturate in periodi in cui tutte le società coinvolte erano già parte del medesimo gruppo sin dall'inizio dell'esercizio. Per dette perdite non opera alcuna limitazione in occasione dell'effettuazione di una operazione straordinaria infragruppo. Tra tali perdite non rientrano le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2024;
- le perdite “omologate”, ovvero le perdite maturate in periodi antecedenti all'ingresso nel gruppo, che però sono state già vagliate al momento dell'ingresso nel gruppo o in un momento successivo ed hanno positivamente superato i test previsti per il riporto. Queste ultime possono, quindi, circolare liberamente e si considerano conseguite nel periodo di imposta in cui hanno superato il test per il riporto.

Per beneficiare del regime di riporto senza limiti (in occasione dell'effettuazione di una operazione straordinaria), è necessario che:

- le società coinvolte appartengano allo stesso gruppo;
- le perdite siano state realizzate dopo l'ingresso nel gruppo (siano, quindi, perdite “infragruppo”), oppure siano state già sottoposte a verifica (siano, quindi, perdite “omologate”);
- vi sia continuità temporale nel gruppo, tracciabile attraverso l'anzianità di partecipazione.

Relativamente all'anzianità della partecipazione, il D.M. stabilisce che in caso di fusione fra più società, l'incorporante o la risultante avrà, come anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione. In caso di fusione fra società non tutte appartenenti al medesimo gruppo l'anzianità dell'incorporante o risultante decorre dalla data di efficacia della fusione. Similmente, in caso di scissione, la beneficiaria avrà un'anzianità pari alla minore fra quelle della scissa e della beneficiaria stessa e, in caso di scissione di società non appartenenti al medesimo gruppo, l'anzianità della società beneficiaria decorre dalla data di efficacia della scissione. Tuttavia, se la scissione è avvenuta a favore di una società di nuova costituzione, alla beneficiaria è attribuita l'anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa. Nei conferimenti di azienda si applicano le regole delle scissioni parificando la conferitaria alla beneficiaria e la conferente alla scissa.

L'eventuale importo delle perdite che eccede il valore (economico o contabile) del patrimonio netto della società si considera formato prioritariamente dalle perdite fiscali diverse da quelle infragruppo e da quelle homologate. In caso di operazioni tra società con anzianità differenti, si considera effettuata prima l'operazione tra i soggetti con anzianità di partecipazione al gruppo meno recente.

Le disposizioni del Decreto si applicano anche agli interessi indeducibili e alle eccedenze Ace.

Infine, è previsto il coordinamento con il consolidato fiscale: le perdite infragruppo e homologate che residuano a una società dopo un'acquisizione o un'operazione straordinaria possono essere utilizzate solo da questa e, in caso di interruzione anticipata del consolidato e riattribuzione delle perdite, queste sono da considerarsi non homologate.



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.07.2025 - Modalità applicative del regime opzionale "Tax Control Framework"

Il D.M. in commento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 164, il 17.07.2025, individua le modalità applicative delle disposizioni di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, concernente il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (*i.e.* *Tax Control Framework* o "TCF"), quale strumento di interlocuzione con il fisco.

Al suddetto TCF sono interessati i soggetti esclusi dal regime ordinario di adempimento collaborativo, in quanto al di sotto delle soglie dimensionali previste dall'art. 7, D.M. 17.07.2025 (a decorrere dal 2024, 750 milioni di euro di volume d'affari o ricavi; dal 2026, 500 milioni di euro; dal 2028, 100 milioni di euro).

Il Decreto elenca, ai fini della validità dell'opzione, la seguente documentazione da presentare:

- documento descrittivo dell'attività svolta;
- strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all'esercizio dell'opzione;
- documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
- mappa dei processi aziendali;
- mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
- certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 128/2015, redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 4, co. 1-ter, del medesimo Decreto legislativo.

Per comunicare l'esercizio dell'opzione all'Agenzia delle Entrate, bisogna allegare la suddetta documentazione all'apposito modello (scaricabile gratuitamente online), approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ne individua le modalità di compilazione e trasmissione.

L'esercizio dell'opzione produce effetti dall'inizio del periodo di imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all'Agenzia. Qualora venga riscontrata la mancanza dei presupposti ovvero l'inadempimento degli obblighi di informativa, consegue la revoca dei benefici concessi, con efficacia retroattiva a far data dal periodo d'imposta nel quale la violazione è stata commessa.

Il sistema di controllo, affinché l'opzione esercitata sia valida, dev'essere operativo, aggiornato tempestivamente in caso di modifiche organizzative e certificato da parte di professionisti indipendenti (di cui all'art. 1-bis del D.Lgs. n. 128/2015).

L'esercizio dell'opzione è irrevocabile, il regime in parola ha una durata di due periodi d'imposta ed al termine degli stessi, è tacitamente prorogato per altri due periodi d'imposta.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 08.08.2025 - Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti

Importanti disposizioni sono state rese note con il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze il giorno 08.08.2025 che disciplinano le modalità applicative dell'IRES premiale, introdotta dai co. da 436 a 444 dell'art. 1 della L. n. 207/2024, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, nonché le condizioni che le imprese devono soddisfare.



Tale misura agevolativa ha introdotto la possibilità, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 - per i soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lettere a), b), c) (limitatamente all'attività commerciale esercitata) e d) (limitatamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato) del TUIR - di ridurre l'aliquota IRES, di cui all'art. 77 del TUIR, di quattro punti percentuali (dal 24% al 20%) al ricorrere di alcune precise condizioni. Sono esclusi i soggetti in liquidazione ordinaria o sottoposti a procedure concorsuali di natura liquidatoria di cui al D.Lgs. n. 14/2019; i soggetti che determinano il reddito anche parzialmente sulla base di regimi forfetari ed i soggetti che, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, applicano la contabilità semplificata.

Per quanto concerne i requisiti di accesso al beneficio, è innanzitutto richiesto che: i) almeno l'80% dell'utile dell'esercizio 2024 sia accantonato in apposita riserva, anche per copertura perdite o destinazione a capitale; ii) almeno il 30% dell'utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell'utile 2023 ovvero 20.000 euro) sia destinato a finanziare investimenti rilevanti, intendendosi per tali quelli c.d. "industria 4.0" o "transizione 5.0" (e cioè gli investimenti *"in beni strumentali nuovi, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, indicati negli allegati A e B della L. 232/2016, nonché quelli previsti dall'art. 38 del D.L. 19/2024, convertito dalla L. 56/2024"*).

Il Decreto ha avuto modo di chiarire che *"si considera accantonato ad apposita riserva tutto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio; a tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all'articolo 2433-bis del Codice civile relativi al medesimo esercizio"*.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati dal 01.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025.

E', inoltre, richiesti che nel periodo d'imposta successivo al 2024:

- il numero di unità lavorative annue non risulti inferiore alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato pari ad almeno all'1% della base occupazionale del 2024 e comunque non inferiori a un lavoratore;
- non si sia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 o nel periodo successivo, salvo quanto previsto dall'art. 11, co. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 148/2015.

Sono cause di decadenza, con conseguente recupero del beneficio, la distribuzione della quota di utile accantonato entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024, nonché la dismissione, cessione o destinazione a finalità estranee all'impresa ovvero delocalizzazione all'estero dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo alla realizzazione.

Sono disciplinati infine i rapporti con i regimi fiscali speciali:

- per il consolidato fiscale, la quota agevolata è utilizzata a livello della controllante;
- nell'opzione per la trasparenza, l'importo è attribuito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione;
- ai fini della disciplina CFC e degli utili provenienti da regimi privilegiati, si assume comunque l'aliquota ordinaria.

Con riferimento alle operazioni di fusione, scissione e conferimento, il decreto ammette il subentro negli obblighi e nei diritti relativi alla agevolazione.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa.



Circolare n. 10/E del 2025 - Tassazione del *fringe benefit* delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

La Circolare n. 10/E del 2025 illustra le modifiche normative in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, introdotte dalla Legge di bilancio 2025 e successivamente integrate dal D.L. n. 19/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 60/2025.

Nuovo regime (dal 1.01.2025)

Il comma 48 dell'art. 1, L. n. 207/2024, ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell'art. 51 del TUIR: a decorrere dal 1.01.2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegna effettuata dalla medesima data, il reddito imponibile è determinato in misura pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base delle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale è ridotta:

- al 10% per veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

Disciplina transitoria

Il comma 48-bis dell'art. 1, L. n. 207/2024, introdotto dal D.L. n. 19/2025, prevede il mantenimento della normativa previgente (in vigore fino al 31.12.2024) nei seguenti casi:

- veicoli concessi in uso promiscuo nel periodo compreso tra il 1.07.2020 e il 31.12.2024 (i.e. veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione ad uso promiscuo e consegnati al dipendente dal 1.07.2020 al 31.12.2024);
- veicoli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo tra il 1.01.2025 e il 30.06.2025 (a condizione che nel periodo compreso tra il 1.07.2020 e il 30.06.2025 sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto).

Qualora per i veicoli - rientranti nella tipologia che godono delle percentuali di agevolazione più elevate - ordinati entro il 31.12.2024, i requisiti di immatricolazione, stipula contratto e consegna si verifichino dal 1.01.2025 al 30.06.2025 - può essere applicata la più favorevole disciplina introdotta dal citato comma 48, in quanto i requisiti per accedere alla nuova disciplina sono tutti verificati nel 2025.

Criterio di tassazione basato sul "valore normale"

Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, il *fringe benefit* è determinato ai sensi dell'art. 51, co. 3, del TUIR, applicando il criterio del valore normale (art. 9 del TUIR), con tassazione limitata alla quota parte riferibile all'utilizzo privato del veicolo, scorporata dall'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

Tale criterio di tassazione trova applicazione, ad esempio, nel caso in cui si tratti di veicoli ordinati entro il 31.12.2024, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

Proroghe e riassegnazioni

In caso di proroga del contratto, trattandosi di mera estensione della durata che non dà luogo ad una novazione soggettiva o oggettiva, continua ad applicarsi il regime vigente al momento della stipula originaria, fino alla naturale scadenza della proroga. Al contrario, per la riassegnazione ad un diverso dipendente, la disciplina applicabile deve essere individuata in base alle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.



Pertanto, in caso di riassegnazione di un veicolo già oggetto di contratto in essere al 31.12.2024 e immatricolato a decorrere dal 1.07.2020:

- trova applicazione la disciplina nella formulazione vigente al 31.12.2024 qualora la consegna del veicolo sia avvenuta entro il 30.06.2025 (con l'ordine effettuato entro il 31.12.2024);
- la quantificazione del *benefit* segue il criterio generale del valore normale se la "concessione in uso promiscuo" (i.e. la consegna) del veicolo avviene dopo il 30.06.2025.

Ad ogni modo, in caso di riassegnazione di un veicolo immatricolato dal 1.01.2025 e che, dalla medesima data, è oggetto di contratto di concessione in uso promiscuo e consegnato al dipendente, si applica la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2025.

Risposta ad interpello n. 179/2025 - Sopravvenienze attive tassate nel concordato semplificato

Con la Risposta n. 179 del 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sopravvenienze attive da esdebitazione generate nell'ambito del "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio" non beneficiano del regime di detassazione previsto dall'art. 88, co. 4-ter, del TUIR.

Una società in liquidazione aveva avviato un procedimento di composizione negoziata della crisi (ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), che si era concluso senza successo. In seguito, la società aveva optato per il concordato semplificato (artt. 25-sexies e 25-septies del D.Lgs. n. 14/2019), culminato in un trasferimento di ramo d'azienda e nella successiva omologa da parte del tribunale.

Nel periodo tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione, la società aveva rilevato una sopravvenienza attiva da esdebitazione e chiedeva se questa potesse rientrare nella detassazione prevista dall'art. 88 del TUIR, in analogia con quanto previsto per le procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio.

La società sosteneva che il concordato semplificato, pur non espressamente menzionato nella norma, fosse funzionalmente e strutturalmente analogo alle procedure liquidatorie già ammesse alla detassazione. Inoltre, richiamava la ratio della norma, la relazione illustrativa del D.L. n. 118/2021 e la previsione di estensione del beneficio a procedure estere equivalenti, sostenendo così una lettura estensiva.

L'Amministrazione ha rigettato questa interpretazione, affermando che: la disciplina agevolativa dell'art. 88, co. 4-ter, si applica esclusivamente ai concordati fallimentari o preventivi liquidatori e non è stata estesa dal legislatore al concordato semplificato; il richiamo normativo contenuto nell'art. 25-bis, co. 5, del C.C.I.A.A. (che collega il beneficio a specifici accordi conclusi nella composizione negoziata) esclude implicitamente l'applicazione automatica alla successiva fase del concordato semplificato; l'eventuale estensione richiede un intervento legislativo esplicito, non potendo essere introdotta via prassi o interpretazione analogica.

L'Agenzia ha, quindi, concluso che la sopravvenienza attiva da esdebitazione nel concordato semplificato concorre integralmente alla formazione del reddito d'impresa, secondo le regole ordinarie.

Risposta ad interpello n. 182/2025 - Incasso giuridico dei crediti rinunciati da parte di soci persone fisiche non imprenditori

Nella fattispecie oggetto di interpello, l'istante rappresenta di aver deliberato la distribuzione di utili e di aver proceduto all'erogazione in via parziale. Infatti, i soci - persone fisiche non imprenditori - hanno rinunciato al credito sorto dalla distribuzione parziale dei dividendi al fine di patrimonializzare l'istante stessa.



In via preliminare l'Agenzia delle Entrate, richiamando la Risoluzione n. 124/E del 2017 e la Risposta n. 59/2025, precisa che la rinuncia dei soci ai crediti per dividendi non si considera sopravvenienza attiva ai sensi e per gli effetti del co. 4-bis dell'art. 88 del TUIR. Infatti, in presenza di crediti dovuti a persone fisiche non esercenti un'attività di impresa, non è ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale. Conseguentemente, non risulta necessaria la comunicazione del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia.

Inoltre, l'Agenzia afferma che poiché i dividendi oggetto di rinuncia sono stati deliberati dall'Assemblea dei soci e che da tale delibera è sorto il diritto di credito dei soci alla distribuzione, detti dividendi sono da considerare giuridicamente incassati e, dunque, da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta del 26% ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.

Risposta ad interpello n. 191/2025 - Dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata

La Risposta ad interpello riguarda una *holding* italiana, titolare di una partecipazione di controllo in una società estera. Quest'ultima è intenzionata a cedere un resort alberghiero con realizzo di una plusvalenza che concorrerà a formare l'utile d'esercizio e sarà oggetto di distribuzione.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la natura privilegiata (o meno) dello Stato estero dovrebbe essere verificata al momento della percezione degli utili da parte del socio italiano e, se questo test è superato, anche al momento della loro formazione.

Nel caso di specie, non essendo superato il test sul periodo di formazione degli utili, gli stessi dovrebbero concorrere integralmente alla formazione del reddito del socio, salvo che si dimostri, ai sensi dell'art. 89, co. 3, del TUIR, che sin dall'inizio del periodo di possesso delle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi in uno Stato a regime fiscale privilegiato.

In relazione a tale aspetto, l'Agenzia delle Entrate richiama la Risposta ad interpello n. 254/2019, secondo la quale, nella valutazione del livello di tassazione complessivamente gravante sugli utili distribuiti, vanno considerate anche le ritenute in uscita che gravano sui soci non residenti.

Risposta ad interpello n. 219/2025 - Utilizzo del saldo attivo di rivalutazione in sospensione di imposta a copertura di perdite riportate a nuovo

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 219/2025, conferma la soluzione prospettata dall'istante ovvero che, l'utilizzo della riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta - ex art. 15 del D.L. n. 185/2008 - a copertura di perdite cumulate in precedenti esercizi, non costituisce un evento rilevante ai fini della tassazione del saldo attivo di rivalutazione, in quanto non consegue da ciò alcun effetto distributivo nei confronti dei soci o dei partecipanti.

Inoltre, l'Agenzia afferma che nel caso in cui la riserva di rivalutazione utilizzata a copertura delle perdite riportate a nuovo sia successivamente ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, dal punto di vista fiscale viene definitivamente meno il vincolo di sospensione per il medesimo ammontare.

Risposta ad interpello n. 224/2025 - Strumenti finanziari partecipativi: criteri di assimilazione

Con la Risposta a interpello n. 224/2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla qualificazione fiscale degli strumenti finanziari partecipativi (SFP) ai sensi dell'art. 44 del TUIR e del D.M. 8.06.2011.



Richiamando l'art. 83, co. 1, TUIR, l'Agenzia ha ribadito che, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, vale il principio di derivazione rafforzata, purché i criteri contabili siano applicati correttamente. L'art. 5 del D.M. 8.06.2011 conferma che, anche per questi soggetti, resta ferma la distinzione tra strumenti simili alle azioni e strumenti simili alle obbligazioni, mentre l'art. 109, co. 9, del TUIR esclude la rilevanza fiscale delle remunerazioni collegate ai risultati economici dell'emittente o dell'affare.

Secondo la prassi (Circolare n. 26/E del 2004, Circolare n. 42/E del 2010 e Risoluzione n. 30/E del 2019), sono assimilati alle azioni gli strumenti la cui remunerazione è interamente collegata ai risultati economici della società o dell'affare cui si riferiscono; al contrario, la presenza di un obbligo di rimborso a scadenza e l'assenza di diritti partecipativi individuano strumenti di tipo obbligazionario. La valutazione deve comunque avvenire caso per caso, in base alle clausole contrattuali e alla struttura dei flussi economici.

Nel caso specifico, gli SFP emessi nell'ambito di un piano di risanamento prevedevano una remunerazione subordinata ai proventi derivanti dalla dismissione della società e assenza di obbligo di rimborso. L'Agenzia ne ha quindi riconosciuto l'assimilazione agli strumenti di capitale, con l'irrilevanza fiscale delle variazioni di *fair value* imputate a riserva OCI e l'applicazione del regime di esenzione previsto dagli artt. 87 e 89 del TUIR per gli utili e le plusvalenze.

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 321488 del 7.08.2025 - Modello di notifica per l'individuazione del soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante ai fini della *Global Minimum Tax*

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 321488, del 7.08.2025, ha approvato il modello di notifica (con relative istruzioni) al fine di individuare il soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante, ai fini dell'applicazione della *Global Minimum Tax* (d'ora innanzi "*GMT*"), di cui all'art. 3 del D.M. 25.02.2025.

Si ricorda a tal fine che le imprese localizzate in Italia e le entità apolide costituite in base alla legge italiana che ricadono nell'ambito di applicazione della *GMT* devono presentare, per ciascun periodo di imposta, la c.d. comunicazione rilevante. E' possibile, peraltro, delegare un'altra impresa del gruppo, al ricorrere di alcune condizioni, ad adempiere a questa obbligazione. Il Provvedimento in esame detta, dunque, le modalità con cui procedere ad informare l'Agenzia delle Entrate di tale scelta.

Il modello si compone del frontespizio, che contiene l'informativa relativa al soggetto che trasmette la notifica ed al periodo di riferimento della stessa, e dal quadro A, in cui vanno indicate informazioni in merito al gruppo di appartenenza ed al soggetto che effettuerà la comunicazione rilevante.

A regime il modello deve essere trasmesso entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale la comunicazione rilevante si riferisce. Per il primo esercizio di applicazione va trasmesso entro il diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio e, comunque, non prima del 30.06.2026.

Nel caso il modello venga inviato tramite intermediario abilitato, quest'ultimo dovrà rilasciare al notificante la copia del modello trasmesso e la copia della ricevuta, che ne attesta il corretto invio e quindi l'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica del modello deve avvenire secondo le modalità tipiche, tramite i canali digitali dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il file che contiene tale modello è creato utilizzando il software denominato "NotificaGlobe", disponibile sul sito dell'amministrazione.



Sono consentite modifiche di dati di un modello precedentemente trasmesso nei termini previsti dalla legge con un nuovo modello che sostituisca integralmente il precedente. E' possibile, inoltre, annullare entro i succitati termini gli effetti di una notifica già trasmessa, utilizzando il medesimo modello nel quale va barrata nel frontespizio la casella "Annullamento".

Qualora si intenda revocare la scelta effettuata in esercizi precedenti, va trasmessa un'apposita notifica con domanda di revoca (compilando la apposita casella). La revoca ha effetti dall'esercizio nel quale è richiesta.

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 321934 del 7.08.2025 - Aggiornamento TCF

Con il Provvedimento n. 321934/2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato nuove istruzioni operative ad integrazione delle linee guida sul *Tax Control Framework (TCF)*, già adottate il 10.01.2025. Al riguardo, merita ricordare che, al fine di assicurare un aggiornamento continuo delle succitate linee guida, oltre che eventuali integrazioni, è stato istituito un istituto un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall'Agenzia e dall'Organismo Italiano di Contabilità, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10.10.2024. Tale tavolo tecnico ha il compito di redigere specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali in relazione ai principi contabili adottati dal contribuente.

Il Provvedimento di cui in oggetto approva le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro.

Le novità riguardano la mappatura dei rischi fiscali connessi a tre fattispecie contabili di particolare rilievo:

- il recesso anticipato da contratti di *commodity swap*;
- il trattamento del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie;
- l'emissione/chiusura di prestiti obbligazionari convertibili a tasso zero.

Il Provvedimento si inserisce nel percorso di rafforzamento dell'istituto, avviato con la Legge Delega n. 111/2023 e attuato dai D.Lgs. nn. 221/2023 e 108/2024, che hanno reso obbligatoria la certificazione del TCF e favorito la transizione da un modello "aperto" a un modello "certificato e standardizzato". L'obiettivo è assicurare maggiore certezza normativa, prevenire il contenzioso e consolidare il rapporto di cooperazione tra Amministrazione e contribuenti.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 14800 del 2.06.2025 - Costruzione di un immobile a uso alberghiero può integrare l'attività d'impresa ai fini PEX

Con l'Ordinanza n. 14800/2025, la Corte di Cassazione - Sezione Tributaria ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in materia di applicabilità del regime di *participation exemption* (PEX) ex art. 87 del TUIR, affermando che la fase di costruzione di un immobile destinato a un'attività alberghiera può integrare l'esercizio di attività commerciale, a condizione che la destinazione imprenditoriale venga successivamente realizzata.

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a una S.p.A. per l'anno 2008, contestando l'esclusione da tassazione del 95% della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione in un'altra società di capitali. Il beneficio PEX era stato ritenuto indebito dall'Amministrazione, in quanto la società partecipata non svolgeva attività commerciale, possedendo un solo immobile non ancora utilizzato a fini imprenditoriali.

Secondo il Fisco, la società partecipata non soddisfaceva il requisito di commercialità richiesto dall'art. 87, co. 1, lettera d), del TUIR poiché nel triennio precedente alla cessione non aveva generato ricavi né esercitato attività d'impresa, limitandosi alla costruzione di un edificio tramite appaltatori esterni. La destinazione alberghiera dell'immobile era stata concretamente attuata solo a partire dal 2010, dopo la cessione della partecipazione.

La Cassazione ha ribaltato l'impostazione dell'Amministrazione, affermando che la fase di *start-up* di un'attività imprenditoriale può già integrare il requisito della commercialità, anche in assenza di ricavi. Richiamando precedenti giurisprudenziali nazionali e della Corte di Giustizia UE, nonché la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2013 in tema di PEX, la Corte ha precisato che la realizzazione di un immobile destinato all'attività tipica dell'impresa (nel caso di specie, attività alberghiera) rappresenta un atto funzionale e prodromico all'esercizio dell'impresa stessa.

Pertanto, la costruzione dell'edificio a destinazione alberghiera - poi effettivamente utilizzato a tale scopo - configura già l'utilizzo dell'immobile nell'ambito dell'attività imprenditoriale, rendendo applicabile il regime agevolato della *participation exemption*.

Il Principio di diritto enunciato è il seguente: *“Ai fini del beneficio previsto dall'art. 87, co. 1, TUIR, [...] il requisito previsto alla lett. d), relativo all'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale, non va escluso, ai sensi della presunzione iuris et de iure di non sussistenza contenuta nella medesima lettera, ove l'immobile strumentale sia in costruzione, in quanto tale attività è volta a dotare l'impresa di un apparato organizzativo autonomo, purché in seguito sia provato che nell'immobile stesso sia successivamente iniziata l'attività imprenditoriale medesima”*.

Sentenze della Corte di Cassazione n. 16559 e n. 16567 del 20.06.2025 - MLBO: escluso l'abuso in presenza di un reale *change of control*

Con le sentenze nn. 16559 e 16567 del 20.06.2025 la Corte di Cassazione ha escluso la natura abusiva di alcune operazioni di *Merger Leveraged Buy Out* (MLBO), chiarendo che la loro legittimità fiscale va valutata alla luce dell'effettivo mutamento dell'assetto di controllo, anche quando i soci originari restano nella compagine societaria.

Le vicende riguardavano operazioni di MLBO strutturate secondo lo schema classico: costituzione di una società veicolo, acquisizione della società *target* con ricorso al finanziamento bancario e successiva fusione per incorporazione del veicolo nella società acquisita, con trasferimento del debito su quest'ultima.

L'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'operazione come elusiva, sostenendo che la presenza dei soci originari nella compagine post-fusione e la deduzione degli interessi passivi non evidenziassero valide ragioni economiche, potendo il risultato essere raggiunto con strumenti alternativi, come la cessione diretta delle partecipazioni.



La Suprema Corte ha ribaltato l'impostazione dell'Ufficio, richiamando la Circolare n. 6/2016 dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui le operazioni di *MLBO* non sono di per sé elusive se sorrette da motivazioni extra-fiscali non marginali, come l'ingresso di nuovi soci o la ristrutturazione dell'assetto proprietario, e se non presentano profili di artificiosità. Il fatto che i soci originari restino nella compagine sociale non è sufficiente a configurare abuso, laddove si verifichi un effettivo *change of control*: il passaggio da soci di maggioranza a soci di minoranza, con conseguente perdita del controllo, rappresenta infatti un indice oggettivo dell'esistenza di valide ragioni economiche.

Le pronunce precisano quindi che l'analisi va condotta caso per caso, verificando se l'operazione determini un reale mutamento dell'assetto di potere e non sia riconducibile a meri obiettivi di risparmio d'imposta. In presenza di un *change of control* sostanziale, l'operazione di *MLBO* non può essere considerata abusiva, anche quando i precedenti soci conservino una partecipazione di minoranza.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 17113 del 25.06.2025 - Principio del *favor rei*

Con la Sentenza in commento la Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa all'eventuale applicazione retroattiva del nuovo regime sanzionatorio fiscale introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024.

La Cassazione ha ritenuto che la richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente non fosse accoglibile.

L'applicazione della sanzione più favorevole è esclusa da una espressa previsione normativa, e in particolare dall'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, secondo cui la riforma delle sanzioni amministrative si applica a partire dalle violazioni commesse dal 1.09.2024.

La Sentenza, peraltro, richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale la retroattività di una disciplina sanzionatoria più favorevole, in materia diversa da quella penale, è rimessa a una scelta discrezionale del legislatore e non costituisce quindi un principio desumibile direttamente dalla Costituzione.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 19700 del 16.07.2025 - Rinuncia a crediti da parte dei soci

Con la Sentenza n. 19700, la Cassazione si è tornata ad esprimere in merito al trattamento fiscale della rinuncia a crediti da parte dei soci, confermando il proprio orientamento secondo cui l'incasso giuridico non trova fondamento con riferimento al regime attualmente vigente.

La vicenda riguarda un'operazione, nell'ambito della quale un socio persona fisica aveva dapprima acquistato il credito verso la società partecipata e poi rinunciato allo stesso.

Per individuare il trattamento fiscale della fattispecie, occorre distinguere le rinunce poste in essere fino al periodo d'imposta in corso al 7.10.2015 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015), da quelle poste in essere dal periodo d'imposta successivo. Per le prime, era prevista l'irrelevanza fiscale delle rinunce dei soci ai crediti in capo alla società; in capo al socio, invece, la rinuncia determinava l'incremento del valore della partecipazione.

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015, invece, ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis, del TUIR la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale; dal punto di vista del socio, l'ammontare della rinuncia incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.



La Cassazione, osserva al riguardo che, in vigore delle nuove disposizioni, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come sono i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione. Al contempo, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società beneficiaria della rinuncia.

Da ciò ne consegue che per i crediti correlati a redditi tassati per cassa, il valore fiscale pari a zero elimina l'obbligo di applicazione della ritenuta ex art. 26, co. 5, del D.P.R. n. 600/1973.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 23707 del 22.08.2025 - Esterovestizione

La Corte di Cassazione con la recente pronuncia, ha confermato il proprio orientamento, come già espresso con diverse sentenze analoghe, secondo cui l'esterovestizione è un fenomeno abusivo che richiede la dimostrazione della mancanza di effettività in capo alla struttura societaria estera.

La vicenda posta in Cassazione, riguardava una società formalmente costituita a Madeira, isola del Portogallo, operativa nel settore del rimorchio d'altura e dell'assistenza a piattaforme petrolifere. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di indagini aveva ritenuto che la sede effettiva di direzione e amministrazione fosse, invece, in Italia, contestando, quindi, la esterovestizione della società, ai sensi dell'art. 73, co. 3, del TUIR.

Nella sostanza, la Suprema Corte ha ribadito, sulla scorta di quanto già affermato dalla Corte di Giustizia Europea, nella sentenza *Cadbury Schweppes* (C-196/04 del 12.09.2006), che la scelta esplicita di stabilirsi in un Paese a fiscalità privilegiata non costituisce di per sé un abuso e quindi fatto sanzionabile, ma deve essere provata l'assenza di sostanza economica e organizzativa.

Conseguentemente, la contestazione di esterovestizione non può fondarsi su esclusive presunzioni o su rapporti di concatenazione con soggetti italiani ma deve essere dimostrato che la direzione effettiva sia esercitata sul territorio dello stato e che la società estera sia solo una costruzione artificiosa.

La pianificazione internazionale è, quindi, legittima, purché creata e motivata da una reale sostanza organizzativa ed economica.

Ad identiche conclusioni la Suprema Corte è giunta con successiva Sentenza n. 23842 del 25.08.2025, per la medesima fattispecie in ambito IVA.



Risposta ad interpello n. 200/2025 - Trasferimento del *plafond* IVA nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione societaria

Con la Risposta ad interpello n. 200/2025, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trasferimento del *plafond* IVA in un'operazione di riorganizzazione aziendale caratterizzata da particolare complessità, in quanto realizzata mediante una duplice operazione straordinaria - cessione e contestuale conferimento - avente ad oggetto il medesimo ramo d'azienda.

L'operazione ha visto coinvolti tre soggetti: una società italiana cedente; una società di diritto inglese, non stabilita né identificata ai fini IVA in Italia, acquirente del ramo; una società italiana neocostituita (l'istante), cui la società inglese ha conferito parzialmente, e contestualmente, il ramo acquisito.

L'istante ha chiesto all'Agenzia: (i) se potesse beneficiare del *plafond* maturato dalla cedente, al fine di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta *ex art. 8, co. 1, lett. c)*, D.P.R. n. 633/1972; e (ii) quali modalità operative dovessero essere seguite ai fini della compilazione del modello AA7/10, considerata la presenza di due distinte operazioni straordinarie per mezzo delle quali si realizza il trasferimento del *plafond* maturato dalla società cedente in capo all'istante.

Con riferimento al primo quesito, secondo la società istante, sotto il profilo della sostanza economica, il trasferimento del ramo d'azienda si sarebbe realizzato direttamente dalla cedente alla conferitaria, con mera interposizione del soggetto estero, senza interruzione della continuità economico-funzionale, e dunque consentendo il subentro nella posizione di esportatore abituale per fruire del relativo *plafond*. A sostegno della propria tesi e sulla base della prassi relativa all'affitto o al conferimento d'azienda, l'istante ha citato giurisprudenza (C.T.R. Torino del 9.03.2007, n. 8/28/2007) e precedenti documenti di prassi (Risoluzioni nn. 165/E e 417/E del 2008), evidenziando come il conferimento di un ramo d'azienda comporti normalmente il subentro nella posizione di esportatore abituale, se sussistono:

- continuità dell'attività oggetto di trasferimento;
- successione nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi al complesso aziendale conferito.

Sulla base di tali presupposti l'istante riteneva dunque plausibile l'applicazione del principio anche al caso in esame, a condizione che le attività trasferite fossero strettamente correlate alle transazioni che avevano generato il *plafond*.

Nel motivare la propria decisione, l'Agenzia ha richiamato la Risoluzione n. 124/E del 2011, con la quale era già stato chiarito che il trasferimento del *plafond* può avvenire anche in ipotesi di conferimento, a condizione che vi sia effettiva continuità delle attività generatrici di *plafond* e successione nei rapporti giuridici funzionali, senza necessità di subentro generalizzato in tutte le posizioni attive e passive della conferente. Tuttavia, il richiamo a tale prassi non ha condotto a un esito favorevole per l'istante. Infatti, l'Agenzia sottolinea che tale impostazione era stata sviluppata in un contesto diverso, caratterizzato dalla presenza di due soli soggetti. Nel caso concreto, invece, l'operazione coinvolge tre parti, con l'interposizione di una società estera non identificata ai fini IVA in Italia, elemento che, secondo l'Agenzia, interrompe la continuità richiesta dalla prassi.

L'Agenzia, quindi, pur riconoscendo la validità dell'impostazione generale, ha evidenziato che nel caso concreto non ricorrevano i presupposti richiesti in quanto:

- I. nell'atto di cessione del ramo d'azienda non vi era alcun riferimento al trasferimento del *plafond*;
- II. la società cedente non si estingueva, conservando integralmente debiti e crediti, anche fiscali;
- III. la società inglese, non identificata ai fini IVA in Italia, non poteva ricevere il *plafond* maturato dalla cedente.

Alla luce di tali elementi, l'Agenzia ha quindi escluso che l'istante potesse beneficiare del *plafond* maturato dalla cedente, confermando che il subentro nella posizione di esportatore abituale richiede non solo continuità economica, ma anche condizioni formali precise e l'assenza di soggetti esteri non identificati ai fini IVA.



Risposta ad interpello n. 212/2025 - Cessione con posa in opera di infissi classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche

Con la Risposta ad interpello n. 212/2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni con posa in opera di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche non possono fruire dell'aliquota IVA del 4%, anche se tali beni sono muniti dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore.

La disposizione che prevede l'aliquota agevolata (n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972) è, infatti, riferita alle sole prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, aventi a oggetto la realizzazione delle opere.

Il caso sottoposto riguardava la cessione con posa in opera di infissi, dotati delle caratteristiche previste dal D.M. n. 236/1989, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici.

L'istante, a dispetto della formulazione letterale della norma, domandava se fosse possibile applicare l'aliquota IVA del 4% anche in presenza di un mero acquisto degli infissi dal produttore, comunque finalizzato ad abbattere le barriere architettoniche, senza il ricorrere di un contratto di appalto avente ad oggetto un intervento più ampio. Nell'ottica di garantire lo stesso trattamento fiscale, chiedeva il riconoscimento dell'aliquota ridotta, a prescindere dallo schema contrattuale di cui si avvale (appalto di servizi ovvero cessione con posa effettuata dal medesimo soggetto che vende i beni).

La misura agevolativa in ambito IVA che riconosce l'aliquota al 4%, come già indicato dall'Agenzia delle Entrate in passato, ha carattere oggettivo, nel senso che si riferisce *“alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente”* (cfr. Risposta a interpello n. 3/2020).

I beni ceduti nel caso in argomento (infissi) risultano essere in possesso delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa relativa alle barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 8.1.13 del D.M. n. 236/1989. Tuttavia, non risulta soddisfatta l'ulteriore condizione, prevista dal n. 41-ter) della Tabella A, parte II, per fruire dell'aliquota IVA del 4%, vale a dire il fatto che le opere siano realizzate in base a un contratto di appalto.

Al fine di distinguere tra una cessione di beni con posa in opera e una generica prestazione di servizi dipendente da un appalto, l'Amministrazione finanziaria richiama numerosi precedenti interventi di prassi:

- qualora siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorre riferirsi alla volontà delle parti, espressa in sede contrattuale, per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare; quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile quale cessione con posa in opera (Risoluzione n. 220/E del 2007);
- in assenza di clausole contrattuali che obblighino l'assuntore a realizzare un *quid novi* rispetto all'ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, infissi ecc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti (Risoluzione n. 25/E del 2015 e R.M. n. 360009/1976).

Altresì, si rammenta che la Circolare n. 37/E del 2015 ha osservato che la prevalenza dell'obbligazione di dare rispetto a quella di fare deve desumersi dalla prevalenza della materia ceduta rispetto all'attività lavorativa eseguita, *“senza che sia di per sé dirimente il dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell'opera prestata”*.

Ciò detto, l'Agenzia, nel caso in argomento, osserva che l'incidenza del corrispettivo della posa in opera si aggira in media intorno al 26% del corrispettivo totale e che la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal valore degli infissi.

L'Agenzia conclude che, assumendosi il ricorrere di un contratto di compravendita e in ossequio alla formulazione letterale del n. 41-ter) della Tabella A, parte II, è da escludersi l'aliquota IVA del 4%.



Risposta ad interpello n. 213/2025 - Detrazione IVA assolta in dogana da parte dell'importatore

Con la Risposta ad interpello n. 213/2025, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato un tema di particolare interesse pratico: la detrazione dell'IVA assolta in dogana quando l'importatore non sia anche proprietario dei beni introdotti in Italia.

Il caso riguarda una società italiana che importa dalla Cina un principio attivo farmaceutico appartenente a un committente giapponese. La materia prima viene utilizzata insieme ad altri fattori produttivi e affidata a una società terza per la lavorazione. Il risultato è un farmaco che l'impresa italiana rivende direttamente al medesimo committente estero, sia tramite cessioni intracomunitarie in Germania, dove quest'ultimo dispone di un rappresentante fiscale ai fini IVA, sia mediante esportazioni verso Paesi extra UE, come il Brasile.

La questione posta all'Agenzia era se, pur non essendo titolare della proprietà del bene importato, l'impresa italiana potesse detrarre l'IVA versata in dogana, di cui si faceva interamente carico insieme ai dazi doganali.

Come già chiarito in precedenti documenti di prassi, l'Agenzia ribadisce che la titolarità del bene non costituisce requisito necessario per l'esercizio della detrazione. Ciò che rileva è piuttosto l'esistenza di un "nesso diretto e immediato" tra l'imposta assolta all'ingresso in dogana e le operazioni attive poste in essere dal soggetto passivo.

Nel caso di specie, il principio attivo importato rappresenta un elemento imprescindibile del processo produttivo, soddisfacendo così il requisito dell'inerenza all'attività d'impresa. L'Agenzia ha pertanto riconosciuto la detraibilità dell'IVA assolta in dogana, a condizione che i relativi oneri doganali restino effettivamente sostenuti dall'importatore e siano riflessi nel prezzo delle successive cessioni.

Risposta ad interpello n. 214/2025 - Rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di *transfer pricing*

Con la Risposta ad interpello n. 214/2025 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento ai fini IVA dei *transfer pricing adjustments*.

Nella fattispecie oggetto di interpello, la società istante, Alfa, appartenente al gruppo multinazionale Beta, rappresenta di svolgere attività di produzione e distribuzione di prodotti del medesimo gruppo fornitigli dalla consociata Delta. Inoltre, viene precisato che la società Delta è non residente in Italia, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato ma ivi identificata ai fini IVA mediante rappresentante fiscale.

I rapporti commerciali tra l'istante e Delta sono regolati da un contratto di distribuzione, in base al quale il prezzo iniziale dei prodotti ceduti da Delta è provvisorio, essendo soggetto a revisione con cadenza trimestrale ovvero al termine del periodo di imposta, attraverso appositi aggiustamenti dei prezzi di trasferimento. Tali aggiustamenti sono finalizzati ad assicurare che i prezzi applicati alle transazioni *intercompany* possano essere rettificati in modo da garantire che il margine di profitto della società istante sia conforme al principio di libera concorrenza (*arm's length principle*).

Nel caso di specie, la politica dei prezzi di trasferimento dell'istante prevede l'applicazione del c.d. *Transactional Net Margin Method (TNMM)*. Tale metodo si basa sul *ROS (Return of sales)*, indice che esprime il margine operativo sulle vendite, dato dal rapporto tra il reddito operativo e il valore della produzione. Calcolato il margine operativo sulle vendite realizzato da Alfa alla fine del periodo di riferimento, lo stesso viene confrontato con l'obiettivo di ROS previsto dal metodo *TNMM* adottato dal Gruppo. Qualora emerga uno scostamento tra i due valori, si procede con gli aggiustamenti di prezzo delle forniture.



Il contratto di distribuzione in commento stabilisce che le note di variazione emesse da Delta devono essere supportate (su base trimestrale) oltre che dalla lista delle fatture interessate dagli aggiustamenti di *transfer pricing*, anche da un documento contenente l'indicazione analitica delle singole rettifiche - denominato *breakdown* - attraverso il quale viene data evidenza dell'entità degli aggiustamenti operati su ciascuna cessione inizialmente fatturata.

Primariamente, l'Agenzia delle Entrate - richiamando le indicazioni fornite a livello comunitario - precisa che per rientrare nel campo di applicazione dell'IVA gli aggiustamenti di *transfer pricing* devono essere espressamente previsti da specifiche clausole contrattuali e risultare determinanti nella quantificazione del corrispettivo delle cessioni di beni o prestazioni di servizio, ai fini della rettifica dei prezzi di cessione o della prestazione di servizi inizialmente applicati.

Successivamente, richiamando la Risposta ad interpello n. 60/2018, ha individuato almeno tre elementi imprescindibili per la rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di *transfer pricing*:

- onerosità dell'operazione;
- individuazione delle cessioni di beni o prestazioni di servizi cui il corrispettivo si riferisce;
- collegamento diretto tra cessioni di beni/prestazioni di servizi e corrispettivo.

Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che il contratto di distribuzione in essere tra l'istante e Delta, grazie alla clausola che prevede l'indicazione analitica e la ripartizione degli aggiustamenti - seppur derivanti da calcoli cumulativi e regolati a consuntivo - su ogni singola fattura, crea il nesso diretto tra gli aggiustamenti di *transfer pricing* e le singole cessioni di beni effettuate. Ne consegue che, tali aggiustamenti sono considerati rilevanti ai fini IVA in Italia, in quanto non rappresentano una semplice redistribuzione degli utili, ma una vera e propria variazione del prezzo di vendita originariamente pattuito.

Infine, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che la nota di variazione deve indicare, ove sia emesso un documento cumulativo, le singole fatture/autofatture che si intende variare e che detta individuazione può essere eseguita anche in un separato documento immodificabile e univocamente collegato alla nota di variazione.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 8 settembre 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews
e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

